

Il Collegio Docenti dei Licei annessi al Convitto Nazionale “D. Cirillo”, VISTI:

- l’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, per cui *"A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo"*.
- La nota n. 7736 del 27/10/2010 ha successivamente chiarito che i periodi, anche non continuativi, durante i quali gli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa e che seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall’art. 11 del DPR 22 giugno 2009, n. 122. Per la scuola secondaria di secondo grado il monte ore annuale è stabilito dagli specifici piani di studio propri di ciascun percorso del nuovo ordinamento.
- La C.M. 20 del 4 marzo 2011, “Assenze alunni per la validità dell’anno scolastico”, in base alla quale *“ il monte ore annuale delle lezioni,(...) consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina (...) E che precisa: L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. Per l’anno scolastico in corso la scuola, salve restando le altre indicazioni contenute nella presente nota, definirà nella sua autonomia organizzativa modalità e tempi di comunicazione alle famiglie”*

COMUNICA

il limite minimo di ore di presenza, determinato calcolando i tre quarti dell’orario curricolare obbligatorio annuale (33 settimane) che ne garantiscono la validità per l’anno scolastico, secondo la seguente tabella:

Classi	Ore settimanali	Monte ore annuale	N° minimo di ore di presenza (75% del totale)	N° ore massimo assenza
I e II Liceo Scientifico, Classico, Linguistico	27	891	669	222
III, IV, V Liceo Scientifico, Linguistico	30	990	743	247
III, IV, V Liceo Classico	31	1023	767	256
I, II, III, IV, V Liceo Musicale	32	1056	792	264

La norma concede deroghe ai suddetti limiti per assenze documentate e continuative, a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

L'organo di massima competenza didattica è il Collegio dei Docenti. Pertanto, la C.M. assegna al Collegio dei Docenti il compito di definire i criteri generali che legittimano i casi eccezionali, certi e documentati per la concessione della deroga al limite minimo delle assenze permesse.

Sarà quindi il Consiglio di Classe, come organo competente alla valutazione degli apprendimenti, che, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, dovrà verificare:

- ✓ se il singolo alunno ha superato il limite di assenze consentito;
- ✓ in caso affermativo, se le assenze effettuate oltre il limite consentito rientrano nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti;
- ✓ se le assenze effettuate, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscono di procedere alla fase valutativa in quanto la insufficiente permanenza a scuola degli alunni interessati non fornisce elementi sufficienti per procedere alla valutazione degli apprendimenti degli stessi.

Sulla base della circolare ministeriale n. 20/2011, il Collegio delibera all'unanimità le seguenti deroghe:

Non sono da computare come ore di assenza:

- ✓ Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate stabilite dalla scuola per motivi organizzativi;
- ✓ La partecipazione alle attività extrascolastiche organizzate dalla scuola in orario scolastico (inserirle nel PTOF e/o approvati del Consiglio di classe), assemblee di Istituto o della Consulta;
- ✓ Impegni sportivi a livello agonistico certificati e organizzati da federazioni riconosciute dal CONI
- ✓ La partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi debitamente certificata;
- ✓ La partecipazione ad attività di orientamento universitario per le classi quarte e quinte debitamente certificata;
- ✓ Assenze o ritardi per gli alunni pendolari (previa autorizzazione del Dirigente scolastico da conservare nel registro di Classe in copia) imputabili a ritardi dei mezzi pubblici;
- ✓ Assenze per donatori sangue (con certificazione dell'avvenuta donazione);
- ✓ Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987) o assenze richieste e autorizzate dal genitore/esercitante responsabilità genitoriale, per motivi di culto.

Si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- ✓ Assenze per malattia: assenze continuative (da 5 giorni) o ricorrenti dovute a malattia grave e/o cronica, che deve essere debitamente documentata dal certificato del medico curante o dell'eventuale struttura sanitaria.
- ✓ Assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia (gravi patologie dei componenti del gruppo familiare debitamente certificate, lutto familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, debitamente certificato);
- ✓ Frequenza di una parte dell'anno scolastico presso scuole all'estero-debitamente certificata;

Le suddette deroghe sono concesse a condizione che “tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Il Consiglio di classe si esprime nel merito con specifica delibera motivata.

Come previsto dal DPR 122/90, gli studenti che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, anche tenendo conto delle deroghe stabilite, non vengono ammessi allo scrutinio finale e pertanto non sono ammessi alla classe successiva.

Poiché la disposizione si riferisce alle ore di assenza, sono da computare anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.